

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 1

Il Comune della Spezia istituisce il Referendum Consultivo cittadino. Tale strumento di consultazione popolare si configura anche quale novità nel modo di operare delle Circoscrizioni.

Il nuovo istituto si inquadra fra le iniziative denominate "difesa dei diritti del cittadino", ed è volto a favorire la più ampia partecipazione alle scelte inerenti l'amministrazione della città, il suo sviluppo sociale, economico e culturale, anche per incentivare un più esteso collegamento dei cittadini con le forme organizzate della partecipazione popolare.

Art. 2

Il Referendum Consultivo può essere richiesto su atti e provvedimenti formalmente adottati dagli organi istituzionali del Comune.

Il Referendum Consultivo può altresì essere richiesto su argomenti inerenti a problemi della città, di competenza del Consiglio Comunale, con le esclusioni previste al successivo art. 4.

Art. 3

La richiesta di indire Referendum Consultivo può essere avanzata da:

Almeno 100 cittadini elettori del Comune della Spezia, mediante domanda sottoscritta da tutti i richiedenti, le cui firme devono essere autenticate nei modi di legge;

Almeno un Consiglio di Circoscrizione, a maggioranza assoluta

Il Referendum Consultivo può essere inoltre direttamente indetto dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Anche le Circoscrizioni possono proporre al Consiglio Comunale l'indizione diretta del Referendum consultivo purché la proposta venga deliberata dalla maggioranza qualificata di almeno tre Circoscrizioni su cinque.

Art. 4

Non possono essere sottoposti al Referendum Consultivo:

- a) provvedimenti inerenti ad elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- b) provvedimenti concernenti il personale comunale;
- c) regolamenti interni per il Funzionamento del Consiglio Comunale e dei Consigli Circoscrizionali;
- d) provvedimenti inerenti assunzione di mutui, emissioni di prestiti ed applicazione dei tributi;
- e) atti cui il Comune è obbligato per legge o regolamento o per provvedimenti dello Stato o della Regione.

Art. 5

La richiesta di Referendum Consultivo può essere articolata anche in più domande, comunque non superiori a tre.

La richiesta deve contenere l'esatta indicazione del quesito da sottoporre a referendum.

In ciascun anno non possono essere sottoposte a referendum più di tre proposte.

A tal fine si tiene conto dell'ordine di presentazione delle relative richieste.

Art. 6

La richiesta di indire Referendum Consultivo avanzata da 100 elettori o da almeno un Consiglio di Circoscrizione, di cui al primo comma del precedente art. 3, viene presentata al Sindaco .

La richiesta di Referendum Consultivo indetto direttamente dal Consiglio Comunale di cui al secondo comma dell'art. 3, o indetto dal Consiglio Comunale su proposta della maggioranza qualificata di almeno tre Circoscrizioni su cinque di cui al 3° comma dell'art. 3, viene consegnata al Sindaco.

Il Sindaco, quindi, entro 10 giorni, sottopone la richiesta di referendum ad una Commissione composta da:

Presidente del Tribunale della Spezia;

Presidente - pro-tempore - degli Avvocati e Procuratori Tribunale della Spezia;

Segretario Generale del Comune della Spezia;

La Commissione esprime il proprio parere sull'ammissibilità del Referendum entro 30 giorni.

Nei successivi 60 giorni il Consiglio Comunale, si pronuncia in via definitiva sull'ammissibilità della richiesta di referendum.

Art. 7

Dopo la dichiarazione di ammissibilità definitiva, di cui all'ultimo comma del precedente art. 6, è autorizzata la sottoscrizione della proposta da parte degli elettori, solo per i referendum proposti da almeno 100 elettori, o da almeno un Consiglio di Circoscrizione di cui al primo comma del precedente art. 3.

La richiesta di referendum deve essere sottoscritta da almeno 3.500 elettori cittadini. A tal fine la proposta deve essere trascritta su appositi fogli, i quali, prima del loro uso, devono essere vidimati dal Segretario Generale o da un notaio.

Le firme di adesione al Referendum da apporre sui fogli predetti devono essere autenticate ai sensi della Legge 4 Gennaio 1968, n. 15 e successive integrazioni e modificazioni.

Negli stessi fogli, o con separati documenti, deve essere attestata l'iscrizione del sottoscritti nelle liste elettorali del Comune della Spezia.

Non devono essere sottoscritti da almeno 3.500 elettori, i Referendum indetti dal Consiglio Comunale, ai sensi del secondo comma, art. 3.

Non devono essere sottoscritti da almeno 3.500 elettori neanche i Referendum del Consiglio Comunale su proposta della maggioranza qualificata di almeno tre Circoscrizioni su cinque, di cui al terzo comma art. 3.

Art. 8

La richiesta di Referendum, esperita la procedura prevista dai precedenti art. 6 e 7, deve essere trasmessa al Sindaco entro il 31 Dicembre di ogni anno, per lo

svolgimento nell'anno successivo.

Nessuna richiesta può essere sottoposta a Referendum se la vidimazione di cui al precedente articolo, è stata effettuata tre mesi prima della trasmissione al Sindaco.

Art. 9

La regolarità del procedimento referendario viene accertata dall'UFFICIO ELETTORALE DEL COMUNE DELLA SPEZIA.

E' costituita la Commissione per il Referendum Consultivo che è, composta dai seguenti membri:

- 4 Consiglieri Comunali nominati dal Consiglio Comunale;
- 2 Consiglieri di Circoscrizione nominati dalle Circoscrizioni;
- 1 Dirigente dell'Ufficio Elettorale del Comune.

La Commissione è integrata da un rappresentante per ogni proposta referendaria indicato dai promotori del Referendum.

La Commissione elegge nel suo seno il Presidente.

Un dipendente comunale svolge le funzioni di Segretario.

La Commissione ha il compito di provvedere al coordinamento ed alla organizzazione di tutte le operazioni elettorali, di nominare il Presidente e gli Scrutatori degli Uffici Elettorali di Sezione, di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, di procedere alla proclamazione del risultato entro cinque giorni dalla consultazione.

La Commissione si esprime anche, entro il 100 giorno del la presentazione, su eventuali reclami, relativi alle operazioni di voto o di scrutinio, che possono essere presentati da qualsiasi elettore entro cinque giorni.

La Commissione, inoltre, soprintende a tutte le operazioni inerenti e conseguenti alla consultazione referendaria.

Art. 10

Il Sindaco indice il Referendum entro la fine del mese di Febbraio di ogni anno per le richieste pervenute entro l'anno precedente e ne fissa il giorni di effettuazione in una domenica del mese di Maggio, salvo il case di convocazione di comizi elettorali. In questa eventualità il Consiglio Comunale deciderà, entro la fine del mese di febbraio, se, ottenute le opportune autorizzazioni, abbinare la consultazione referendaria con la consultazione elettorale.

L'indizione del Referendum Consultivo sospende la decisione sulle proposte di deliberazioni.

Il Consiglio Comunale, con voto favorevole della metà giugno dei Consiglieri in carica, decide se sospendere l'efficacia del Provvedimenti oggetto della proposta di referendum, fatti salvi i diritti acquisti da terzi

Art. 11

Il Sindaco da notizia ai cittadini della consultazione referendaria mediante apposito manifesto da affiggere, entro il 450 giorno antecedente quello della votazione, all'Albo Pretorio del Comune, nelle sedi delle Circoscrizioni ed in altri luoghi pubblici.

Per la propaganda elettorale si farà riferimento alle vigenti norme in materia di referendum previste dall'art. 75 della Costituzione. Gli spazi per la propaganda

elettorale non potranno superare quelli previsti dalle norme in materia di referendum Nazionale e saranno determinati di volta in volta con decisione della Giunta Municipale.

L'Ufficio Elettorale di Sezione è composto dal Presidente, da due Scrutatori nominati dalla Commissione di cui all'art. 9 e dal Segretario nominato dal Presidente.

Ai componenti dell'Ufficio Elettorale cui al comma precedente sarà corrisposto il compenso stabilito per le consultazioni referendarie nazionali, ridotto del 30%.

Nell'ipotesi di abbinamento a consultazioni elettorali, l'Ufficio Elettorale di Sezione è quello della consultazione elettorale, ai componenti dello stesso sarà corrisposto il compenso previsto dalla legislazione nazionale nel caso di votazioni plurime.

Le operazioni di voto saranno limitate ad un solo giorno, normalmente la domenica, dalle ore 8 alle 21; qualora la consultazione referendaria sia abbinata ad altre consultazioni elettorali le operazioni di voto avverranno negli stessi giorni e con gli stessi orari

Il Referendum ha validità se allo stesso partecipa la metà degli elettori del Comune.

Il Referendum si intende approvato, se ottiene il voto favorevole della metà + 1 dei voti validi.

I risultati dovranno essere pubblicati, su ordine del Sindaco, entro trenta giorni dallo svolgimento della votazione, mediante manifesto da affiggere all'Albo Pretorio del Comune, nelle Sedi delle Circoscrizioni ed in altri luoghi pubblici.

I risultati del Referendum devono essere discussi dal Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla proclamazione dell'esito dei risultati.

Art. 12

Nel bilancio di Previsione di ciascun Esercizio Finanziario, deve essere iscritto apposito capitolo per le spese di svolgimento del Referendum in rapporto alla attuazione delle relative operazioni.